



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>159</u>	del <u>27 APR. 2016</u>		
Oggetto: Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..			
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>- 2 MAG. 2016</u>		

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia;

A

*Alessandro Cherubini*

2 Deliberazione n.

159

Riunione del

27 APR. 2016

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 1° aprile 2016 prot. n. 776, con la quale la Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 321 nella riunione del 2 febbraio 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento n. 99 del 1° aprile 2016, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale medesimo;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia, deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 321 nella riunione del 2 febbraio 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento n. 99 del 1° aprile 2016, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale medesimo.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI**Allegato n. *1*Deliberazione n. *153*Riunione del..... *27 APR. 2016*Roma, **18 APR. 2016****RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE**

Oggetto: **Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia con la nota del 1° aprile 2016 prot. n. 776 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 321 nella riunione del 2 febbraio 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento n. 99 del 1° aprile 2016, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale medesimo.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il testo della normativa in esame dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

**FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

**PARTE I
CODICE DISCIPLINARE**

Sezione I - Disposizioni Generali

Allegato n. 2
Deliberazione n. 159
Riunione del 27 APR. 2016

**Art.1
Ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti tesserati, di cui all'art. 5 dello Statuto Federale, nonché alle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione di cui all'art. 4 dello Statuto. Nel presente Regolamento il termine "Società" indica genericamente le Società e le Associazioni affiliate.

**Art. 2
Norme di comportamento**

- 1) Le società ed associazioni affiliate ed i tesserati della FIDASC devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo, i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti federali, i provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli Organi federali.
- 2) Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società ed associazione affiliata dovrà conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 2 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla FIDASC.
- 3) Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.I.D.A.S.C. o della reputazione di organismi o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari.
- 4) Le società ed associazioni affiliate e i tesserati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia ed a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono altresì tenuti a presentarsi se convocati dall'ufficio Procura Antidoping del CONI per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito.
- 5) Fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, è fatto obbligo a tutti i tesserati, società e associazioni affiliate, che siano venuti a conoscenza che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo o frode sportiva avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informarne immediatamente il Procuratore Federale.
- 6) L'ignoranza delle disposizioni contenute nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nel Codice della Giustizia Sportiva, nello Statuto e nei Regolamenti federali non può essere invocata in nessun caso.
- 7) Gli Organi di Giustizia e i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

**Art. 3
Responsabilità dei tesserati e delle società ed associazioni affiliate**

- 1) I tesserati e le società ed associazioni affiliate sono obbligate ad osservare le norme statutarie e i Regolamenti della FIDASC i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia Sportiva e ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali e del CONI.
- 2) La responsabilità dei tesserati è personale; essi rispondono delle loro azioni od omissioni e sono responsabili delle violazioni a norme loro applicabili commesse a titolo di dolo e colpa.
- 3) I Dirigenti, o coloro che possiedono la legale rappresentanza delle Società ed Associazioni, sono responsabili delle violazioni commesse dalle Società ed Associazioni; inoltre, sono corresponsabili, sino a prova contraria, anche degli illeciti disciplinari commessi dagli associati medesimi.
- 4) Le società e le associazioni affiliate rispondono dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

- 5) Le società e le associazioni affiliate sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, soci, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione medesima, salva la prova di aver adottato tutte le misure e cautele necessarie per prevenire tali comportamenti.
- 6) Gli affiliati, infine, si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee
- 7) Sono altresì responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle stesse organizzate. La mancata richiesta dell'intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 3 bis

Divieto di scommesse

- 1) I tesserati che effettuano o accettano scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale, saranno condannati con una sospensione della durata minima di un mese e massima di tre anni.

Art. 3 ter

Punibilità

- 1) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Sezione II- Gli Illeciti

Art. 4

Illecito Disciplinare

- 1) Qualsiasi violazione dello Statuto Federale o dei Regolamenti vigenti in ambito federale, nonché l'inosservanza delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, che sia posta in essere dai tesserati o dalle società ed associazioni affiliate, a titolo di dolo o di colpa, costituisce infrazione disciplinare e va rimessa ai giudizio degli Organi di Giustizia, con le modalità di seguito previste.

Art. 5

Illecito Sportivo e Frode Sportiva

- 1) Costituisce illecito sportivo qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L'azione o l'omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo.
- 2) L'illecito tentato è punito nei casi e con le sanzioni previste dal presente regolamento.
- 3) Costituisce frode sportiva l'azione od omissione finalizzata ad eludere le norme per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste all'art. 1 della legge 401/89.
- 4) la sanzione da irrogarsi per la frode sportiva e per l'illecito sportivo potrà consistere nella sospensione da ogni attività da un minimo di 6 mesi sino alla radiazione.

Art. 6

Inosservanza del vincolo di giustizia

- 1) Gli affiliati e i tesserati hanno l'obbligo di rispettare il vincolo di giustizia di cui all'art. 36 dello Statuto Federale.
- 2) La violazione di tale obbligo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 7

Doping ed uso di sostanze stupefacenti

- 1) In caso di doping o di uso di sostanze stupefacenti si applicano le norme Sportive Antidoping, cui si fa espresso richiamo.

Sezione III - Sanzioni e Provvedimenti

Art. 8

Le Sanzioni

- 1) Sono previste le seguenti sanzioni:

Censura: nota di deplorazione rivolta alla società ed associazione affiliate e al tesserato.

Diffida: richiamo scritto contenente l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione.

Ammenda: Obbligo di corrispondere alla F.L.D.A.S.C. la somma in denaro da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 disposta dall'Organo di Giustizia competente.

Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività sportiva, agonistica, per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo di tre anni.

Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività sportiva agonistica federale ed alla permanenza in qualsiasi settore della F.I.D.A.S.C.

- 2) Le sanzioni hanno efficacia nell'ambito della F.L.D.A.S.C., salvo quelle comminate per violazione delle norme sul doping, la cui efficacia è estesa anche alle altre Federazioni sportive.

Art. 9

Sanzioni a carico delle società ed associazioni affiliate e dei tesserati

- 1) Le società e le associazioni affiliate e i tesserati, ritenuti responsabili di illeciti, sono punibili, secondo la natura e la gravità del fatto, con una o più delle seguenti sanzioni, fermo restando la non tassatività di quelle sotto elencate, attese anche le specifiche previsioni di cui ai regolamenti federali di settore.
- 2) La censura è comminata per infrazioni di lievi entità.
- 3) La diffida è comminata per aver reiterato un'infrazione già oggetto di censura.
- 4) L'ammenda può essere inflitta:
- a- per condotta non corretta o offensiva nei confronti di tesserati e pubblico;
 - b- per aver omesso di comparire dinanzi agli Organi di Giustizia, di prestare la propria collaborazione e di rilasciare tempestivamente e secondo verità le dichiarazioni e informazioni richieste.
 - c- per mancata comunicazione alla Procuratore Federale di illeciti di cui siano a conoscenza.
 - d- per comportamento non corretto nei confronti della società ed associazione affiliate e del tesserato e per giudizi o rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli stessi, espressi nella modalità di cui all'art. 2, 2° comma del presente Regolamento.
 - e- all'affiliato, per comportamento scorretto di propri dirigenti tecnici o atleti nei confronti di ufficiali di servizio e nella ritardata presentazione di propri atleti agli incontri.
- 5) La sospensione, può essere inflitta:
- a- per mancato pagamento dell'ammenda nei termini fissati;
 - b- per inosservanza delle norme federali in materia amministrativa, di tesseramento e di organizzazione;
 - c- per comportamento non corretto nei confronti degli organi federali e per giudizi lesivi della reputazione e decoro degli stessi o dell'immagine della FIDASC, anche con riferimento all'art. 3, 2° comma, del presente Regolamento;
 - d- per la violazione della disciplina antidoping commessa da un proprio tesserato;
 - e- per mancata osservanza dei provvedimenti degli Organi di Giustizia e del Collegio arbitrale;
 - f- per i casi di illecito sportivo o frode sportiva tentato e non consumato ad opera di tesserati;
 - g- per omessa comunicazione di fatti di illecito sportivo, di cui si abbia notizia, comprensivi di quelli relativi la somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping;
 - h- per mancata presentazione all'ufficio Procura Antidoping del CONI di indagine sul doping per assunzione di informazioni o per contestazione dell'addebito;
 - i- per mancato adeguamento alla normativa del settore sanitario;
 - j- per divulgazione di notizie e atti di procedimenti disciplinari;
 - k- per atti di violenza fisica nei confronti di tesserati federali.

Durante la sospensione della società ed associazione affiliata gli atleti per essa tesserati possono svolgere attività, fino al termine della sanzione inflitta, presso altra società ed associazione affiliata, dandone notizia al competente Comitato Regionale.

I risultati sportivi conseguiti dagli atleti nel periodo di sospensione dell'affiliato sono computati a favore della società che ha consentito lo svolgimento della attività sportiva e gli atleti sono equiparati a tutti gli effetti ai tesserati della stessa.

- 6) La radiazione dai moli federali, può essere inflitta:
 - a- per infrazioni di rilevante gravità e contrastanti con i principi dell'ordinamento sportivo che comportino l'incompatibilità del responsabile a permanere nei ruoli federali.
 - b- per i casi di illecito sportivo consumato posti in essere da tesserati o società ed associazioni affiliate.

Sezione IV- Norme per l'applicazione delle sanzioni

Art. 10

Determinazione della sanzione

- 1) Gli Organi di Giustizia federali determinano la sanzione applicabile per i singoli illeciti sottoposti al loro giudizio. Nell'applicare la pena, il giudice deve tenere conto del comportamento tenuto dall'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito.
- 2) Deve poi tenere conto, oltre che della eventuale recidiva, delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti.

Art. 11

Cumulo di sanzioni

- 1) Ove la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano, può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda, congiuntamente alla sanzione dell'ammonizione scritta o della sospensione parziale o della sospensione totale.
- 2) Al di fuori della circostanza di cui al comma precedente, quando, con la stessa azione o omissione, si commettono più violazioni, la pena da infliggere è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 12

Recidiva

- 1) Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
- 2) La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a- se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b- se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c- se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
- 3) Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
- 4) Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
- 5) In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
- 6) Rientra nel potere discrezionale dell'Organo di Giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
- 7) La contestazione della recidiva è obbligatoria.
- 8) La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 13

Circostanze aggravanti

- 1) Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b- aver danneggiato persone o cose;
 - c- aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali;
 - d- aver agito per abietti o futili motivi;
 - e- avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione;
 - g- aver cagionato un danno di rilevante gravità;
 - h- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - i- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

Art. 13 bis

Concorso di più circostanze aggravanti

- 1) Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
- 2) Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 14

Circostanze attenuanti

- 1) Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a- aver agito in seguito a provocazione;
 - b- essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c- avere cagionato un danno di lieve entità;
 - d- l'aver concorso a determinare, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - e- l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- 2) Il giudice, indipendentemente dalle circostanze sopra previste, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 14 bis

Concorso di più circostanze attenuanti

- 1) Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
- 2) Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 15

Il concorso di circostanze

- 1) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'organo giudicante procede a giudizio di comparazione.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti nel caso contrario.
Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 15 bis**Valutazione delle circostanze**

- 1) Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- 2) Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- 3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 16**Tentativo**

- 1) La società o associazione affiliata o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punita, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista diminuita da un terzo a due terzi.
- 2) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
- 3) Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 17**Esecuzione della sanzione**

- 1) I provvedimenti giurisdizionali emessi dagli organi di giustizia sono eseguibili quando diventano definitivi. Sono definitivi i provvedimenti che non sono più soggetti all'impugnazione per decorrenza dei termini o per essere stati esperiti entrambi i gradi di giudizio.
- 2) Le sanzioni si eseguono a decorrere dalla data di pubblicazione delle decisioni degli Organi di Giustizia.
- 3) Le decisioni degli organi della giustizia sportiva emesse in primo grado, sono provvisoriamente esecutive tra le parti, salvo la facoltà per il Giudice di appella di sospendere su istanza di parte in tutto o parzialmente l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata, in presenza di gravissimi motivi.

Art. 17 bis**Sospensione cautelare**

- 1) La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta della parte interessata.
- 2) La sospensione può essere richiesta in presenza di determinati presupposti che devono essere: gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
- 3) La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice.
- 4) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 5) Il provvedimento è appellabile davanti all'organo di appello entro 10 giorni dalla data della intervenuta comunicazione all'intestatario.
- 6) Qualora il giudice accolga l'istanza, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a- generalità dell'incolpato;
 - b- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
 - c- motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d- esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e- fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f- la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

Art.17 ter **La riabilitazione**

- 1) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Si applica esclusivamente ai tesserati.
- 2) La riabilitazione è concessa dalla Corte Federale di Appello su richiesta dell'interessato, o di qualunque organo della Federazione ad eccezione degli organi di giustizia.
- 3) La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta.
- 4) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 5) E' ammesso dalla Corte Federale di Appello Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 6) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
- 7) La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
- 8) Il suddetto organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 9) La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
- 10) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 11) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
- 12) Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso dell'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.
- 13) Nel caso in cui sia un Organo federale a proporre l'istanza di riabilitazione la stessa deve essere fissata dal soggetto interessato.

Sezione V - Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni

Art.18 **Amnistia**

- 1) Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'amnistia determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.
- 2) L'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi, estingue la violazione disciplinare per la quale non è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.
- 3) Nel corso di più violazioni si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.
- 4) L'amnistia non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente.
- 5) Il provvedimento di amnistia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art. 19 **Grazia**

- 1) Il Presidente Federale può concedere, su richiesta dell'affiliato o tesserato il provvedimento della grazia, fissandone le relative modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.
- 2) La Grazia, che è un beneficio che si rivolge al singolo affiliato o tesserato, condona in tutto o in parte la sanzione residua o si commuta la sanzione in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 3) Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

- 4) Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 5) Il provvedimento di grazia non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping.

Art. 20

Indulto

- 1) Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere l'indulto.
- 2) L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condone in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 3) Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
- 4) La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
- 5) L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- 6) Il provvedimento di indulto non è applicabile per la violazione delle norme sportive Antidoping

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

Sezione I -Capo I - Composizione

Art. 21 Principi di Giustizia sportiva

- 1) Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 2) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 3) La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 4) Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 5) Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 6) Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Tutti i componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 8. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 7) La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione,



- ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
- 9) Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
 - 10) La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
 - 11) Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
 - 12) Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura Federale.
 - 13) La sospensione cautelare può essere disposta ed impugnata secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
 - 14) In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Nonne Sportive Antidoping del CONI.
 - 15) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione cui sono tenuti all'osservanza.
 - 16) La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 22 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

- 1) Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
- 2) Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 23 - Attribuzioni

- 1) È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle nonne regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 2) Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 24 - Commissione Federale di Garanzia

- 1) La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
- 2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;

- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 21, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
- 3) La procedura di cui al comma 2, lett. a), può essere applicata anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

CAPO II Accesso alla giustizia

Art. 25 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

- 1) Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 2) L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 3) Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale di Appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 26 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

- 1) Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200 (duecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per il giudizio di secondo grado.
- 2) Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
- 3) Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 4) Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 27 - Ufficio del gratuito patrocinio

- 1) Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 28 - Poteri degli Organi di Giustizia

- 1) Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 33 dello Statuto.
- 2) Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- 3) Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

- 4) Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 5) Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 29 - Condanna alle spese per lite temeraria

- 1) Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 volte del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 (cinquecento/00) euro.
- 2) Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 30 - Comunicazioni

- 1) Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
- 2) Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
- 3) È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
- 4) Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 31 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

- 1) Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
- 2) Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
- 3) Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 32 - Sospensione feriale

- 1) Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 10 agosto al 25 agosto e dal 20 dicembre al 7 gennaio di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 32 bis

Astensione e ricasazione

- 1) Il singolo componente l'organo giudicante può essere ricasato:
 - a- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;

- b- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f- se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
- 2) Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c) d), e) e g), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte Federale di Appello, che decide senza formalità di procedura.
 - 3) Competente a giudicare sulla ricsuzione del Giudice Sportivo è la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Competente per la ricsuzione del Tribunale Federale è la Corte Federale di Appello. Competente per la ricsuzione di un componente della Corte Federale di Appello è la medesima Corte in altra composizione.
 - 4) La dichiarazione di ricsuzione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove: è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricsuzione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricsuzione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricsuzione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
 - 5) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione compete al Presidente della Corte Federale di Appello e deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsuito o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
 - 6) Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsuzione, il giudice ricsuito o astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo.
 - 7) La dichiarazione di ricsuzione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
 - 8) Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

CAPO IV GIUDICI SPORTIVI SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art. 33 Istituzione

- 1) Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi.
- 2) I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo nazionale e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 34 - Competenza dei Giudici sportivi

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a;
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 2) La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricsuzione dei medesimi giudici.

Art. 35 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
- 2) Il Giudice Sportivo Nazionale è unico e si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e per i campionati e le competizioni di ambito territoriale, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dagli articoli 15 e 16, del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 36 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.e) laureati in giurisprudenza con competenza in materia di giustizia sportiva.
- 2) Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 3) Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro il termine di 5 giorni che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Art. 37 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

- 1) I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
- 2) La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 3) La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
- 4) Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 38 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo

- 1) I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 39 - Istanza degli interessati

- 1) L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- 2) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 40 - Fissazione della data di decisione

- 1) Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
- 2) Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 41 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

- 1) I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 42 - Pronuncia del Giudice Sportivo

- 1) Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
- 2) Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 3) La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 43 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

- 1) Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.
- 2) Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 3) Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
- 4) Il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 5) Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 6) La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 7) Innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 8) La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 9) La decisione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V GIUDICI FEDERALI SEZIONE I NOMINA E COMPETENZA

Art. 44 - Istituzione

- 1) Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali.
- 2) I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 45 - Competenza dei Giudici federali

- 1) Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.
- 2) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 46 - Nomina degli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

- 1) I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, previa valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.
- 2) Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 3) I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 4) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono ciascuno di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 5) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Art. 47 - Avvio del procedimento

- 1) I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 48 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

- 1) Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 2) Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
- 3) Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.
- 4) Salva diversa previsione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.
- 5)

Art. 49 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

- 1) Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura Federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato e la Procura Federale possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 2) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 50 - Ricorso della parte interessata

- 1) Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
- 2) Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
- 3) Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 51 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 5) Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 6) L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 7) Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
- 8) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 50, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 52 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

- 1) Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 2) Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o

Alessandro Cherubini

- comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 3) Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti-giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
 - 4) Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 53 – Misure cautelari

- 1) Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
- 2) Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 58, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
- 3) Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 57 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
- 4) Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 54 - Intervento del terzo

- 1) Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 2) L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
- 3) Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 55 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

- 1) L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
- 2) Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
- 3) Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.



- 4) Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
- 5) Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
- 6) Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
- 7) La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 56 - Assunzione delle prove

- 1) Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
- 2) Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 3) Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
- 4) Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
- 5) L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 57 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

- 1) Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, innanzi alla Corte Federale di Appello.
- 2) Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
- 3) Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
- 5) La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
- 6) Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 55 e 56 del presente Regolamento.
- 7) Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
- 8) Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
- 9) Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10) La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 58 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

- 1) Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 2.
- 2) Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
- 3) Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
- 4) Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
- 5) Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
- 6) L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
- 7) La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
- 8) Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 59 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

- 1) Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2) La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3) La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4) L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5) In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
- 6) Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7) In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I: UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 60 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

- 1) Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
- 2) L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.
- 3) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 4) Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 5) Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 6) Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale, sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
- 7) Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 61 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 2) Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza

Art. 62 -Attribuzioni del Procuratore federale

- 1) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione al Procuratore aggiunto. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
- 2) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 63 - Azione del Procuratore federale

- 1) Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
- 2) L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 66.
- 3) Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4) Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover



confermare la propria intenzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

- 5) Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 64 - Prescrizione dell'azione

- 1) Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
- 2) La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente art. 63, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
- 4) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
- 5) La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 65 - Astensione

- 1) Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
- 2) L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 66 - Svolgimento delle indagini

- 1) Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
- 2) A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
- 3) La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
- 4) Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 63, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.





- 5) Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 67 - Applicazione di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione

- 1) I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
- 2) L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
- 3) Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 68 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

- 1) Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
- 2) Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
- 3) Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
- 4) La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 69 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

- 1) il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
- 2) Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 70 - Rapporti con la Procura generale dello sport

- 1) Il Procuratore Federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della Procura Federale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Qualora il medesimo fatto sia oggetto

di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

- 2) La Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore Federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
- 3) Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
- 4) In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

TITOLO III REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 71 - Revisione e revocazione

- 1) Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
- 2) Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
- 3) Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento.
- 4) In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
- 5) Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
- 6) La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV COLLEGIO ARBITRALE

Art. 72 Il Collegio Arbitrale

- 1) Tutte le controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale tra società ed associazioni affiliate e tesserati derivanti e conseguenti l'attività sportiva e non previste nella competenza degli Organi federali di giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo sono devolute al giudizio di un Collegio arbitrale a nonna degli artt. 36 e 37 dello Statuto.
- 2) Il procedimento è attivato dalla parte interessata con istanza motivata nell'oggetto, rimessa a mezzo raccomandata alla controparte, con la quale, previo versamento della tassa di arbitrato, fissata nell'importo dal Consiglio federale, richiede la costituzione del Collegio arbitrale con designazione del proprio arbitro ed invito a nominare l'altro arbitro, da comunicarsi con raccomandata al proponente entro 10 giorni dal ricevimento. Alle comunicazioni sono apposte in calce o allegate le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri designati.
- 3) Il terzo arbitro, con funzioni di presidente è scelto d'accordo tra le parti. Ove manchi l'accordo il terzo componente è designato dal Presidente della Corte Federale di Appello che provvede anche alla nomina dell'Arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato.
- 4) Gli incarichi ai componenti il Collegio arbitrale sono conferiti a titolo gratuito.
- 5) I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale

Art. 73 Deliberazione del lodo

- 1) Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
- 2) Le parti sono sentite se ne hanno fatto richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere da persona, munita di delega scritta e che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso da parte di Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- 3) Delle riunioni deve essere redatto un verbale da parte del segretario all'uopo nominato dal Presidente anche tra uno dei due arbitri.
- 4) La sostituzione del presidente o degli altri arbitri nominati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti già compiuti.
- 5) Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti con espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
- 6) Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la sede federale che ne darà altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.
- 7) La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare e deve essere segnalata con tempestività dalla Segreteria federale al Procuratore federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.
- 8) Per quanto non espressamente previsto si applicano l'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 Disposizioni transitorie

- 1) Fino al recepimento delle presenti disposizioni, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.
- 2) Si applica l'art. 64, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.

Art.75 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.